

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la sig.ra **Varrone Giuseppina**, nata a Napoli il 07.01.1967 e residente in Casoria (NA) alla Via Duca D'Aosta n. 35 (C.F.: VRRGPP67A47F839V), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Andrea Abbamonte (C.F.: BBMNDR62D18F839S) ed Eduardo Riccio (C.F.: RCCDRD74H08F839E) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;

FATTO

La sig.ra Varrone è docente precaria di scuola secondaria di II grado, Classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) inserita all'interno



delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 27.11.2015, per l'anno di formazione, presso l'Istituto Superiore I.S. "E. Sereni" sito in Afragola (NA).

Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la sig.ra Varrone, nel corso del mese di maggio 2016,



presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando: 1) di avere l'esigenza di ricongiungimento con il marito; 2) ed indicando, quali preferenze territoriali, 100 ambiti territoriali, siti nel Lazio, Campania, Umbria, Toscana, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Marche.

Successivamente, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 14 ed il riconoscimento di punti 6 per il ricongiungimento con il coniuge.

In data 13.08.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta ordinaria, (modalità, tra l'altro, non consentita dal bando di mobilità), che, *“per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Piemonte Ambito 0005, classe di concorso: A019 – Discipline giuridiche ed economiche”*.

Occorre, sin da ora, precisare che l'Ambito territoriale assegnato alla ricorrente non era indicato fra sue 100 preferenze né rispetta, in alcun modo, le tabelle di vicinorietà delle assegnazioni che dovevano trovare applicazione nella procedura di mobilità dei docenti.

A fronte dell'illegittima assegnazione all'ambito su evidenziato, in data 20.08.2016, l'odierna ricorrente presentava istanza di conciliazione al M.I.U.R., al fine di ottenere *“la giusta assegnazione di un ambito territoriale in base al proprio punteggio”* e chiedendo di essere assegnata ad uno degli ambiti già individuati nella domanda di mobilità.

A sostegno della detta istanza, la ricorrente rilevava di aver preso visione del bollettino prot. n. 11567 del 18.08.2016, con il quale l'Ufficio scolastico per la Regione Campania, aveva reso noto che alcuni docenti (medesima classe di concorso della ricorrente) con un punteggio più basso rispetto a



quello assegnato alla sig.ra Varrone, e che non erano titolari di alcuna precedenza, venivano assegnati definitivamente in ambiti territoriali individuati nella Regione Campania.

In realtà, a fronte dell'intervenuta presa di coscienza dell'erronea attribuzione di sedi campane a docenti non titolari di alcun titolo di precedenza e con un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito a parte ricorrente, il resistente Ufficio scolastico avrebbe dovuto, senza indugio alcuno, provvedere alla revocche delle dette assegnazioni, o, quantomeno, assegnare definitivamente la ricorrente ad uno degli ambiti in cui hanno preso servizio i docenti con un punteggio inferiore alla sig.ra Varrone.

Tuttavia, tale revoca non è avvenuta, nonostante il richiamato provvedimento con il quale si accertava che i docenti individuati non erano titolari di alcuna precedenza, e sebbene la ricorrente abbia richiesto un tentativo di conciliazione (ed anche di accesso agli atti) affinché le resistenti Amministrazioni le assegnassero una delle sedi nella Regione Campania essendo la medesima in possesso di un punteggio più alto rispetto ad alcuni degli individuati docenti.

Ciò nonostante, la suddetta domanda di accesso agli atti veniva riscontrata dall'U.s.r. di Napoli con una comunicazione a mezzo e-mail del 23.09.2016 con la quale l'Amministrazione asseriva che *“in riscontro alla richiesta di S.V. afferente l'accesso agli atti, con riferimento alle domande di mobilità, si fa presente che, allo stato, non è possibile, nei tempi previsti dalla normativa, aderire alla richiesta, stante l'elevato numero di controinteressati da interpellare come da normativa vigente. Considerato altresì che attualmente l'Ufficio è impegnato nelle procedure concorsuali e nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico, ed al fine di non incorrere nella*



paralisi completa dell'attività amministrativa, ci si riserva di ottemperare quanto prima, dandone opportuna comunicazione".

Ad oggi, l'Amministrazione resistente non ha ancora ottemperato alla richiesta della ricorrente.

Pertanto, in data 22.08.2016, la ricorrente, inoltrava un "*integrazione alla richiesta di tentativo di conciliazione*" al M.I.U.R., ma tale istanza non veniva affatto riscontrata.

Pertanto, in data 01.09.2016, la ricorrente prendeva servizio presso l'Istituto scolastico "Porro" di Pinerolo (per ore 12) e presso l'Istituto "Zerboni" di Torino (per ore 6).

Successivamente, con provvedimento prot. n. AOOUSPNA – 14246 del 04.10.2016 del M.I.U.R. – Direzione Generale per la Campania, la ricorrente, in virtù di una apposita domanda all'uopo presentata, veniva assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico 2016-2017, presso l'Istituto Scolastico "Piscopo" di Arzano, sul posto di sostegno.

Ebbene, l'intera procedura di mobilità ed in particolare l'assegnazione della sig.ra Varrone all'ambito territoriale Piemonte 0005 sono illegittimi e lesivi dei diritti della ricorrente e dovranno essere annullati e/o disapplicati alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. In primo luogo, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Piemonte 0005 (ambito mai indicato fra le preferenze), comunicato, peraltro, con modalità del tutto anormale, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.



Ebbene, con ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, e, in base all'art. 1, ha previsto che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*.

Il citato C.C.N.I. dell'08.04.2016 *“concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”*, all'art. 3, avente ad oggetto la *“mobilità territoriale a domanda e d'ufficio”* ha disposto espressamente che: *“1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico*



2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...".

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: I) - fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase 0 ed a); II) - fase B (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).

La fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo la fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre *"istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito"* dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti.



Il successivo art. 13 del medesimo C.C.N.I. ha regolato il “*sistema delle precedenze*” prevedendo, chiaramente, che “*Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica*”.

Al fine della realizzazione delle descritte 4 fasi di mobilità, l’ordinanza dell’8.4.2016, all’art. 3 regolante la “*presentazione delle domande*”, ha stabilito espressamente che “*Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.*”.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, ha disposto che “*le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l’ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati*”, e, al successivo comma 8, ha precisato che “*docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in*



conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all’art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all’art. 6, avente ad oggetto “*organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi*” ha previsto che “*i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line”.*

Sul punto, l’Allegato I del citato C.C.N.I. ha affermato che “*Per ciascuna delle operazioni, l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di*



valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".

L'allegato indicato ha regolato, altresì, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l'effettuazione della fase D delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016.

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: **il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento, il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.



A sostegno di quanto asserito, in una recentissima pronuncia che ha evidenziato l'assoluta illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, è stato affermato che *“l'ordine posizionale delle preferenze ha portato ad un completo stravolgimento dei punteggi generali nell'assegnazione delle sedi, nel senso che docenti che avevano un punteggi anche molto alti si sono visti negare sedi da loro indicate nelle domande di trasferimento perché assegnate a docenti con punteggi inferiori che avevano indicato quelle medesime sedi ma in un ordine diverso.....invece, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili. Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento”* (Tribunale di Salerno, ordinanza del 31.10.2016).

Ed ancora, *“Secondo quanto disposto dalla legge (L. 107/2015 art. 1 comma 108), dal CCNI (art. 3 all. A), e ribadito in vari precedenti di merito, infatti, l'ordine di preferenza è dato dal punteggio più alto e risulta pacifico (oltre che provato, v. all. prospetto) che altri aspiranti con punteggio inferiore siano stati assegnati a posto compreso nell'ambito preferito dalla odierna ricorrente”* (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.11.2016).

Pertanto, giova rilevare che nella domanda di partecipazione alla procedura de qua, la ricorrente non aveva assolutamente indicato l'ambito territoriale Piemonte 0005 che le è stato assegnato, invece, del



tutto immotivatamente ed in palese violazione degli artt. 3 e 6 del CCNI dell'08.04.2016.

Ebbene, a conferma delle evidenziate illegittimità, è sufficiente osservare che, dalla documentazione versata in atti, si evince che altri docenti rientranti nella fase C, per la classe di concorso A019, con un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente hanno ottenuto l'assegnazione in un ambito più vicino alle loro residenze espressamente individuato tra le preferenze dalla sig.ra Varrone.

Nello specifico, il docente sig. Capone Giuseppe, con un punteggio pari a 12 punti (medesima classe di concorso e fase assunzionale della ricorrente) ha ottenuto l'ambito territoriale Campania 00013, scelto ed individuato dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

A tal proposito, occorre sottolineare che il docente sig. Capone Giuseppe aveva ottenuto il suddetto ambito territoriale poiché titolare di precedenza; tuttavia, con provvedimento prot. n. 11568 del 17.08.2016, il Direttore Generale dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, non disponeva la revoca di tale assegnazione, a seguito di controlli da parte da parte del richiamato Ufficio scolastico, dai quali emergeva che lo stesso non aveva alcun titolo di precedenza.

Quindi, il docente sig. Capone Giuseppe restava titolare di tale sede, seppur l'Ufficio scolastico avesse riconosciuto che lo stesso era titolare di alcuna precedenza, in buona sostanza, quindi, all'individuato docente non è stata modificata la sede definitiva di assegnazione.

Dunque, ad oggi, il sig. Capone, pur avendo un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, è titolare di cattedra in un ambito in Campania vicino alla propria residenza.



Inoltre, anche la docente sig.ra Balletta Filomena con punti 18 (12+6 per il ricongiungimento), quindi con un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, è stata assegnata nell'ambito Campania 0018.

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, è evidente che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C) per la sua classe di concorso, con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente **disparità di trattamento** fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti.

In altri termini, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio definitivo generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza fra coloro che, nonostante avessero punteggi inferiori alla ricorrente, si sono visti assegnare delle sedi vicino casa o nella Regione di provenienza, rispetto alla sig.ra Varrone, la quale, con un punteggio pari a 14 più 6 (ricongiungimento al marito), si è vista assegnare una sede lontana centinaia di chilometri.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo*



l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa" (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).

Tanto chiarito, è indubbio che l'algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall'Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle numerose domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità della stessa.

Sul punto, recentissima giurisprudenza ha affermato che ***"Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. In tal senso, peraltro, si***



sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale di Taranto, 20.09.2016; Tribunale di Trani, 14.09.2016; Tribunale di Foggia, 05.10.2016, Tribunale di Frosinone, 28.09.2016)” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.10.2016).

Ed ancora, “Non v’è dubbio che nella specie l’Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti” (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 14.09.2016).

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si è vista “scavalcata”, nella scelta dell’assegnazione dell’ambito di servizio, da numerosi candidati collocati nella medesima posizione giuridica, provenienti dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015 ed inseriti nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggi deteriori rispetto a quello della ricorrente.

Quanto appena detto, è stato, peraltro, pienamente condiviso anche da Codesto On.le Tribunale in una fattispecie identica a quella in esame, laddove, con ordinanza del 18.10.2016, è stato rilevato che “l’operato dell’Amministrazione scolastica è violativo delle regole dello scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio attribuito nella procedura di mobilità, in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall’art. 97 Cost. oltre che delle previsioni dell’art. 6 CCNL” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 18.10.2016).



Ed ancora, sempre in casi identici a quello di specie, “Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale, ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, oltre che dell'articolo 1, comma 108, legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'OM), dell'articolo 6 CCNL mobilità scuola dell' 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.o 241/2016, nonché dell'articolo 28, comma 1, D.P.R. n. 487/94” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanze del 22.09.2016; Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Poi, “**Risulta palese, quindi, la violazione, da parte dell'Amministrazione dei criteri sopra indicati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse**” (cfr. Tribunale di Verona, ordinanza del 24.10.2016).



Peraltro, “né può essere ipotizzato che siano stati preferiti docenti in posizioni meno avanzate rispetto alle prescelte, non offrendo la stessa Amministrazione alcun riferimento normativo o di contratto che possa sorreggere l’argomentazione sottesa, secondo la quale il punteggio sia criterio suppletivo, rispetto ad eventuali requisiti soggettivi, argomentazione spesa peraltro in maniera del tutto generica” (Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 21.11.2016).

Inoltre, alle considerazioni appena svolte va aggiunto un ulteriore aspetto, dato dalla assoluta illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che, a fronte degli errori commessi, in totale violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione nonché dei principi di economicità ed efficienza della stessa, non ha esitato la richiesta conciliativa della sig.ra Varrone.

Quindi, in breve, parte convenuta ha: 1) **commesso chiari errori nelle assegnazioni della sede, offrendo ambiti più vicini alla residenza a docenti meno meritevoli (per punteggio) della ricorrente generando una palese disparità di trattamento;** 2) **ha assegnato alla ricorrente un ambito territoriale mai indicato non rispettoso delle tabelle di vicinorietà;** 3) **non ha esitato la richiesta conciliativa della sig.ra Varrone ;** 4) **ha esitato l’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente asserendo di non avere tempo per riscontrare la detta richiesta.**

Alle luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il *modus operandi* tenuto dall’amministrazione intimata si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Varrone a vedersi



assegnare un ambito territoriale più vicino alla propria residenza e, comunque, nella Provincia di Napoli.

II. Inoltre, a quanto appena osservato, va aggiunto che, con provvedimento prot. n. 11567 del 17.08.2016, l'Ufficio Scolastico per la Campania disponeva *“che sono pubblicate in data odierna, sul sito dell'ufficio, le disponibilità di cui all'oggetto, relative alla scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Napoli per l'a.s. 2016/2017, residue dopo tutte le fasi A, B, C, D, della mobilità e dopo un primo elenco delle assegnazioni sedi come da precedenze di cui al CCNI pubblicato in data 13/08/2016 con prot. n. 3503 e un secondo elenco rettificato, integrato e pubblicato in data odierna con prot. n. 11568”*.

Ebbene, dal suddetto elenco (versato in atti) emerge con palmare evidenza che sul territorio campano sussistono, ad oggi, numerose disponibilità di posti vacanti per la classe di concorso A019.

Tale aspetto, dunque, rende ancor di più illegittimo il comportamento osservato dalle resistenti Amministrazioni, che, da un lato hanno assegnato a docenti con punteggio più basso rispetto a quello ottenuto dalla ricorrente, sedi indicate espressamente dalla sig.ra Varrone nella domanda di mobilità, e dall'altro, con vacanza di posti in organico presso ambiti territoriali individuati dalla ricorrente nella domanda de qua, hanno assegnato la ricorrente in una sede lontana centinaia di chilometri dalla propria residenza e mai indicata dalla stessa.

Da tutto quanto detto ne discende, palese, il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare



inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità e comunque nella Regione Campania.

III. Fermo ed impregiudicato quanto detto nei motivi che precedono, va, altresì, osservato che l'ulteriore illegittimità del gravato provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Piemonte A0005, affetto da una palese disparità di trattamento, emerge anche sotto altro profilo.

Sul punto, infatti, occorre rilevare che l'art. 2, comma 4, del C.C.N.I. del 15.06.2016 "Concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/17" disponeva espressamente che *"Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell'art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell'allegato 1 del CCNI dell'8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero"*.

L'art. 23, comma 13, del C.C.N.I. "Concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017" prevedeva che *"Dopo l'effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d'ufficio nell' ambito territoriale comprendente la prima preferenza espressa"*.

Pertanto, sulla scorta delle richiamate disposizioni, il M.I.U.R. scorrendo la graduatoria dei docenti partecipanti alla procedura di mobilità per i docenti, qualora gli stessi, all'esito della suddetta procedura, non avessero ottenuto alcun ambito di titolarità, sarebbero stati assegnati, per un solo anno scolastico (2016/2017), alla provincia di immissione in ruolo, ossia l'istituto



scolastico presso il quale avevano sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

E' evidente che le menzionate disposizioni tendono a tutelare i docenti che, in virtù di punteggi bassi, ed all'esito dello scorrimento della graduatoria, siano rimasti privi di assegnazione definitiva su ambito a causa della carenza di posti.

In realtà, l'applicazione corretta delle richiamate disposizioni avrebbe dovuto imporre alle amministrazioni di assegnare la titolarità su ambito ai docenti, in virtù dei punteggi conseguiti; e, dunque, di non prevedere la detta assegnazione definitiva solo per i docenti che avevano un punteggio più basso.

Invece, nel caso in esame, le resistenti Amministrazioni, all'esito della procedura di mobilità, hanno assegnato la ricorrente, con un punteggio pari a 14, all'ambito territoriale Piemonte 0005, mentre, altri docenti con un punteggio superiore sono stati assegnati in soprannumero, sebbene soltanto per l'anno scolastico 2016/2017, alla sede di immissione in ruolo.

In buona sostanza, ed a titolo puramente esegetico, se docenti con un punteggio più alto rispetto a quello conseguito dalla ricorrente (ad esempio 15, 16, 17 e 18) sono stati assegnati in soprannumero presso la sede in cui sono stati immessi in ruolo, tenuto conto della vacanza di posti per l'assegnazione definitiva sugli ambiti territoriali richiesti, a maggior ragione la ricorrente, con punti pari a 14, avrebbe dovuto ottenere anch'essa l'assegnazione in soprannumero per l'a.s. 2016/2017 presso la sede in cui è stata immessa in ruolo.

Pertanto, appare del tutto incomprensibile la ragione per cui l'Amministrazione abbia assegnato la sede definitiva alla ricorrente con un



punteggio pari a 14, ed invece, ad altri docenti con punteggi più alti abbia assegnato, seppur provvisoriamente, in soprannumero la sede dell'immissione in ruolo.

A titolo esemplificativo, infatti, come emerge dallo stralcio dell'elenco dei docenti non soddisfatti versato in atti, la docente sig.ra Fierro Anna Maria con un punteggio pari a **18** è stata assegnata in soprannumero per l'anno scolastico 2016/2017 alla sede di immissione in ruolo, sita in Napoli, la docente sig.ra Marino Simonetta punteggio pari a **15**, è stata assegnata in soprannumero per l'anno scolastico 2016/2017 alla sede di immissione in ruolo, sita in Roma.

Tale aspetto, denota, quindi, l'ulteriore illegittimità dell'intera procedura atteso che le resistenti Amministrazioni, anche sotto tale profilo, non hanno assolutamente osservato il principio dello scorrimento della graduatoria.

In effetti, a fronte di un'assegnazione definitiva così tanto lontana, la ricorrente, di certo, avrebbe "preferito" ottenere un'assegnazione per il solo a.s. 2016/2017, nella provincia di immissione in ruolo, senza esser costretta a trasferirsi a centinaia di chilometri dalla propria famiglia.

La disparità di trattamento emerge, inoltre, anche sotto altro profilo, giacchè le resistenti Amministrazioni, anziché garantire la sede nell'ambito di immissione in ruolo per i docenti che hanno partecipato alla mobilità nei comuni limitrofi alla propria residenza, è stato disposto l'assegnazione definitiva per tali docenti a centinaia di chilometri e "conservati" i rimanenti posti per le utilizzazioni provvisorie per l'a.s. 2016/2017.

Da tutto quanto detto ne discende la palese illegittimità dei gravati provvedimenti ed il diritto della ricorrente a ottenere l'assegnazione



definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità e comunque nella Regione Campania.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Varrone, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia contrariis reiectis:

- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale mai richiesto Piemonte 005 per i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento di assegnazione definitivo della ricorrente presso l'ambito territoriale Piemonte 005, il diritto della stessa ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale della Provincia di Napoli o, in subordine, della Regione Campania più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e, comunque, inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità fra le prime preferenze nel rispetto del punteggio riconosciuto alla medesima;
- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione definitiva della ricorrente presso una sede scolastica in un ambito territoriale della Provincia di Napoli o, in subordine, della Regione Campania più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e, comunque, inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità fra le prime preferenze nel rispetto del punteggio riconosciuto alla medesima.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.



IN VIA ISTRUTTORIA

Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ove ritenuto necessario, alle Amministrazioni resistenti di esibire in giudizio le domande di mobilità di tutti i docenti individuati nel corpo del ricorso.

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione versata in atti.

.

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Andrea Abbamonte ed Eduardo Riccio, in qualità di procuratori della sig.ra Varrone Giuseppina, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare



nella Regione Campania e, comunque, inserito fra quelli richiesti nella domanda di mobilità;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in graduatoria, per punteggio, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno dei docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.



Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché il Giudice adito, di autorizzare la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio

